

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO

in persona del Giudice dott.ssa Carlotta Calvosa, all'udienza del 17.10.2013 ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa iscritta al n.12420/12 R.G.A.C. promossa da:

Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni -A.R.A.N., in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui elettivamente domicilia in Roma, v. dei Portoghesi, 12,

- Ricorrente -

CONTRO

Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali, in persona del legale rappresentante p.t.,
elettivamente domiciliata in Roma, v. dei Prestinari, 13, presso l'avv. M. Pallini, che la rappresenta e difende unitamente agli avv. P. Ichino e E. Basile, per procura in atti,

– Resistente –

Fatto e ragioni della decisione

Con ricorso depositato il 17.4.2012, l'ARAN ha chiesto accertarsi "*nei confronti dell'UNSCP, per i bienni economici 2006-2007 e 2008-2009, nonché per i successivi rinnovi contrattuali, che la categoria dei Segretari Comunali e Provinciali trova regolamentazione contrattuale nell'ambito del Comparto di contrattazione*

collettiva delle Regioni ed Autonomie Locali –di cui costituisce un'apposita sezione contrattuale o contratto applicativo- e non nelle Aree della dirigenza o in un'ipotetica Area dei Segretari comunali e provinciali"; ha chiesto altresì accertarsi che la rappresentatività della convenuta debba essere verificata nel Comparto Regioni ed Autonomie Locali.

Si è costituita l'Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali contestando la fondatezza del ricorso, di cui ha chiesto il rigetto.

Superflua qualsiasi attività istruttoria, autorizzato il deposito di note, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa, come da sentenza di cui si è data pubblica lettura e depositata in via telematica.

La vicenda trae origine da un ricorso ex art. 700 c.p.c. presentato dall'odierna parte convenuta, volto ad accertare l'illegittimità della condotta dall'ARAN che aveva escluso l'UNSCP dalla negoziazione per il rinnovo del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali per il quadriennio normativo 2006-2009, per mancanza dei requisiti di rappresentatività richiesti dall'art. 43 D.Lgs.165/01.

Respinto il ricorso per difetto del requisito del *periculum*, in sede di reclamo, il Collegio ha, invece, dichiarato l'illegittimità della condotta dell'ARAN ed il diritto dell'UNSCP a partecipare alle trattative.

L'ordinanza emessa da questo Tribunale in sede di reclamo è pienamente condivisibile e deve ritenersi in questa sede integralmente richiamata.

In particolare, sussistono diversi elementi desumibili da fonti normative e contrattuali dai quali poter desumere che, nell'ambito del Comparto

Regioni ed Autonomie Locali, sussista un'Area dei Segretari Comunali e Provinciali autonoma e pur assimilabile a quella dei dirigenti.

Si consideri, in primo luogo, quanto disposto dall'art. 97 D.Lgs. 267/00, (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali), che, all'art. 97, dopo aver precisato che *“il segretario comunale e provinciale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa a favore degli organi dell'ente locale, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti”*, chiarisce che *“il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'articolo 108 il sindaco e il presidente della provincia abbiano nominato il direttore generale”*.

Il successivo art. 108, peraltro, aggiunge che *“al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente, ad eccezione del segretario del comune della provincia”*.

Ciò basterebbe a far ritenere che la figura (e l'Area) propria del segretario comunale o provinciale sia equiparabile (seppur distinta) a quella dei dirigenti e, per ciò stesso, pur nell'ambito del comparto Regioni e Autonomie Locali, non riconducibile ai cd. dipendenti *“di livello”*.

Nella stessa direzione, l'art. 98 D.Lgs. cit, prevede che l'iscrizione all'albo dei Segretari, a cui si accede a seguito di pubblico concorso, *“è subordinata al possesso dell'abilitazione concessa dalla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione”*.

In epoca recente, infine, con la L. 190/12, in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, si è previsto, all'art. 1, che *“l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della*

prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa motivata determinazione”.

E' evidente, quindi, l'intenzione del legislatore di equiparare ed assimilare la figura professionale dei segretari provinciali e comunali a quella dei dipendenti con inquadramento dirigenziale, pur mantenendo la distinzione tra i due profili.

Alle indicate precise, inequivocabili, disposizioni normative si aggiunge la circostanza, anch'essa significativamente rilevante, che, per il passato, i segretari comunali e provinciali sono stati destinatari di un proprio apposito CCNL, distinto da quello degli altri dipendenti degli Enti Locali (doc. 7 e 8 del fascicolo UNSCP).

Con queste premesse ben si comprende e assolutamente si condivide l'argomentazione utilizzata da questo Tribunale in sede di reclamo, in data 18.2.2011, secondo cui *“poiché non vi è, nell'impianto della legge, la previsione di una fonte legale di area, ma solo alcune prescrizioni che ne impongono la costituzione per alcune categorie di dipendenti, tra cui quella dei dirigenti, ma senza porre impedimenti alla definizione di altre ..., ben può la sussistenza dell'area stessa essere ricavata da elementi significativi che connotano l'attività negoziale complessiva così come venuta delineandosi nel tempo”.*

In considerazione dei suddetti, significativi, elementi, di fonte normativa e contrattuale, non può, quindi, dubitarsi che, all'interno del comparto delle Autonomie Locali, oltre all'area dei dirigenti, sia individuabile quella dei Segretari comunali e provinciali.

Ciò posto, è pacifico che nell'ambito dell'area così individuata, l'Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali ricorrente abbia la consistenza

numerica che consente di ritenere integrata la rappresentatività di cui all'art. 43 D.Lgs. 165/01.

Né vale a sostenere il contrario la circostanza che vi sia un disegno di legge (il cui testo è stato prodotto all'odierna udienza dall'Avvocatura) che, modificando l'art. 97 del T.U. cit., espressamente assegni la qualifica dirigenziale ai segretari comunali e provinciali, a voler dire che, prima di un siffatto intervento legislativo, ne sarebbero privi.

Da un canto, infatti, trattasi di un mero disegno di legge, come tale attualmente privo di qualsivoglia efficacia; dall'altro, non se ne intende sminuire la portata innovativa, giacchè, lo si è già rilevato, attualmente i segretari comunali e provinciali non rientrano nell'area dei dirigenti, ma in altra, autonoma, distinta eppur affine.

Il ricorso, pertanto, non merita accoglimento dovendosi, piuttosto, confermare il provvedimento adottato da questo Tribunale in sede di reclamo, in data 18.2.2011.

Le competenze di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso;

conferma l'ordinanza del Tribunale di Roma, in sede di reclamo, del 18.2.2011 emessa tra le stesse parti;

condanna l'ARAN al pagamento delle competenze della presente fase processuale, liquidate in € 3.000,00.

Roma, 17.10.2013

Il Giudice